



COMUNE DI COSTA MASNAGA (PROVINCIA DI LECCO)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

IL TECNICO COMPETENTE

dott. ing. **FILIPPO MUTTI**
ordine degli ingegneri - Brescia
n. 1007

Dott. Ing. Filippo Mutti
(D.G.R.L. n°2470 del 17/06/1997)

Rev. 00 - Giugno 2012

Comune di Costa Masnaga
Via XXV Aprile, 70 – 23845 Costa Masnaga (LC)

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità	4
Art. 2 - Validità del regolamento	4
Art. 3 - Forme di inquinamento acustico	4
Art. 4 - Definizioni tecniche	5
Art.5 - Misurazioni e controlli.....	5
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI	6
Art.6 - Classificazione del territorio in zone	6
Art. 7 – Valori limite di immissione	7
Art. 7 bis – Valori limite di emissione	7
Art. 7-ter – Valori limiti di attenzione	8
Art. 7-quater – Valori limite di qualità	8
Art.8 - Limite differenziale	8
Art. 9 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali.....	9
Art.10 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle linee ferroviarie.....	10
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE ..	11
Art. 11 - Definizione delle zone territoriali di Classe I	11
Art. 12 - Definizione delle zone territoriali di Classe II	11
Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe III	12
Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV	12
Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe V	13
Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI	13
Art. 17 – Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza.....	13
Art. 18 – Classificazione delle ferrovie e delle relative fasce di pertinenza	14
CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO	15
Art. 19 - Redazione del piano di risanamento acustico	15
Art. 20 - Contenuto dei piani di risanamento acustico	15
Art. 21 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico	16
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	17
Art. 22 - Norme generali	17
Art. 23 - Impianti a ciclo produttivo continuo	17
Art. 24 - Piani di risanamento acustico delle imprese	17
Art. 25 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento	18
Art. 26 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento.....	18
CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	19
Art. 27 - Valutazione di impatto acustico e di clima acustico	19
Art. 28 – Abitabilità degli edifici.....	21

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 29 - Pianificazione urbanistica.....	22
CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	23
Art. 30 - Limiti di accettabilità	23
Art. 31 - Rumore prodotto da traffico veicolare	23
Art. 32 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto	24
Art. 33 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse	25
Art. 34 - Luoghi di intrattenimento danzante dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale	25
Art. 35 - Campane.....	26
CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE	26
Art. 36- Definizione di attività temporanea	26
Art. 37- Attività soggette	26
Art. 38 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili	27
Art. 39 - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili	28
CAPO IX - SANZIONI.....	31
Art. 40 - Ordinanze contingibili e urgenti.....	31
Art. 41 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale	31
Art. 42 - Schiamazzi e rumori molesti.....	31
Art. 43 - Esercizio di attività temporanee senza autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati	31
Art. 44 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche	31
Art. 45 – Piani di risanamento acustico delle imprese.....	32
CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	32
Art. 46 - Procedimenti e attività in corso	32
Art. 47 - Entrata in vigore	32
ALLEGATO A: DEFINIZIONI	33
a) Rumore.....	33
b) Inquinamento acustico	33
c) Ambiente abitativo	33
d) Sorgenti sonore fisse	33
e) Sorgenti sonore mobili.....	33
f) Sorgente sonora specifica.....	33
g) Valori limite di immissione.....	33
h) Valori limite di emissione	33
i) Valori di attenzione	34
j) Valori di qualità.....	34
k) Livello di pressione sonora	34
l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A».....	34
m) Livello differenziale di rumore.....	34
n) Livello di rumore ambientale - La	34
o) Livello di rumore residuo - Lr	35

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

p)	Rumore con componenti impulsive.....	35
q)	Tempo di riferimento - Tr.....	35
r)	Rumore con componenti tonali.....	35
s)	Tempo di osservazione - To	35
t)	Tempo di misura - Tm	35
u)	Presenza di rumore a tempo parziale	35

ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE.....36

a)	Strumentazione di misura.....	36
b)	Generalità per l'esecuzione delle misure.....	36
c)	Misure all'interno di ambienti abitativi.....	37
d)	Misure in esterno	37
e)	Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento.....	37
f)	Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo	37
g)	Riconoscimento di componenti tonali di rumore	38
h)	Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza	38
i)	Presentazione dei risultati.....	38

APPENDICE 1 - MODULISTICA.....39

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale 25 Giugno 1993 n° 37724, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico.

La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

2. Il regolamento di seguito stabilito ha lo scopo di applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

Art. 2 - Validità del regolamento

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Costa Masnaga. Il Responsabile del Servizio provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

Art. 3 - Forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

- a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
- b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 4 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate nell'allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge 26 Ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.
2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, del presente regolamento di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art.5 - Misurazioni e controlli

1. Nell'allegato B del presente regolamento sono stabilite in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1988:
 - a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.
 - b) le modalità per la misurazione del rumore.
 - c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.
2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio è di competenza del Comune, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma.
E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in materia di acustica ambientale, riconosciuti dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 2.6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati dovranno essere accompagnati da un addetto alla vigilanza dipendente del Comune di Costa Masnaga.
Le modalità tecniche di misurazione sono stabilite dall'allegato B del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art.6 - Classificazione del territorio in zone

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____, sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'ARPA competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
2. L'adozione della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 32, 2° comma, lettera b) della Legge 8 Giugno 1990, n° 142.
3. La delimitazione delle zone viene eseguita basandosi:
 - sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale del comune;
 - sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
 - sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
 - sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari compatti territoriali;
 - sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
4. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dall'articolo 7 e 87-bis del presente regolamento, e corrispondono alle tabelle C e B indicate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
5. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8 e 8 bis del presente regolamento.
6. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal capo III del presente regolamento.
Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 29 comma 2 del presente regolamento.
L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e del presente regolamento di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo suggerito dal documento «Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale» approvato con Delibera della Giunta Regionale 12 luglio 2002, n° 7/9776.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 7 – Valori limite di immissione

1. Valore di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

2. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1: Valori limite di immissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I^a	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II^a	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III^a	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV^a	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V^a	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI^a	70 dB(A)	70 dB(A)

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità indicate al capo VIII del presente regolamento.

Art. 7 bis – Valori limite di emissione

1. Valore di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

2. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I^a	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II^a	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III^a	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV^a	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V^a	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI^a	65 dB(A)	65 dB(A)

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 7-ter – Valori limiti di attenzione

1. Valore di attenzione è il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
2. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
3. I valori limite di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Art. 7-quater – Valori limite di qualità

1. I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
2. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I^a	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II^a	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III^a	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV^a	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V^a	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI^a	70 dB(A)	70 dB(A)

Art.8 - Limite differenziale

1. Per tutte le classi di cui agli articoli 7, 7 bis e 7 quater, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):
 - 5 dB(A) durante il periodo diurno
 - 3 dB(A) durante il periodo notturno
2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato B del presente regolamento.
3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dall'allegato B del presente regolamento, il criterio del limite differenziale non si applica:

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- nei casi previsti dall'articolo 23 del presente regolamento;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Art. 9 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali

1. Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, così come definite dall'articolo 16 del presente regolamento, si applicano i limiti acustici di cui al successivo art. 18 e riportati nella seguente tabella:

Tabella 4: Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali

INFRASTRUTTURE ESISTENTI						
Tipo di strada (secondo il codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo DM 05/11/01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
B – extraurbana principale (Strada Statale 36)	-	100 m (fascia A)	50	40	70	60
		150 m (fascia B)			65	55
E, F – locale (tutte le altre strade)	-	30 m	Limiti di classe definiti dal Piano di zonizzazione acustica			

La verifica dei limiti acustici di cui alla tabella precedente all'interno della "fascia di pertinenza acustica" viene effettuata in accordo con quanto disposto dal D.M. 16 marzo 1998, ovvero secondo quanto riportato in allegato B al presente Regolamento, e devono essere riferito al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

2. Qualora i valori limite imposti, sia all'interno delle "fasce di pertinenza" sia dalla tabella C allegata al DPCM 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili o, si valuti, per ragioni economiche od ambientali, di intervenire direttamente sui ricettori, dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, che andranno invece verificati all'interno degli edifici:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art.10 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle linee ferroviarie

1. Per le fasce di pertinenza della linea ferroviaria, così come definiti dall'articolo 18 del presente regolamento, si applicano i limiti acustici riportati nella seguente tabella:

Tabella 5: Limiti acustici delle fasce di pertinenza della ferrovia

FASCIA	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
A	70 dB(A)	60 dB(A)
B^a	65 dB(A)	55 dB(A)

La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria viene effettuata in accordo con l'allegato C al D.M. 16 marzo 1998.

2. I limiti acustici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente al contributo derivante dal rumore dell'infrastruttura ferroviaria.

3. Devono inoltre essere rispettati i seguenti valori di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura all'interno della fasce di pertinenza di cui al comma 1:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Per le scuole vale solo il limite diurno.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 11 - Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis del presente regolamento:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Limite di immissione diurno: | 50 dB(A) |
| - Limite di immissione notturno: | 40 dB(A) |
| - Limite di emissione diurno | 45 dB(A) |
| - Limite di emissione notturno | 35 dB(A) |

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2. Nessuna area in Classe I è presente all'interno del territorio comunale di Costa Masnaga.

Art. 12 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Costa Masnaga classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis del presente regolamento:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Limite di immissione diurno: | 55 dB(A) |
| - Limite di immissione notturno: | 45 dB(A) |
| - Limite di emissione diurno | 50 dB(A) |
| - Limite di emissione notturno | 40 dB(A) |

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra di loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali;
- il sito individuato come sede della futura casa di riposo;
- l'area ex Galetti (via Puccini), destinata a utilizzo residenziale;
- gli edifici scolastici.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Costa Masnaga classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali, quali il centro storico di Costa Masnaga, comprendente il Municipio;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- gli impianti sportivi.

Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di Costa Masnaga classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare (strade statali, autostrade, tangenziali, svincoli etc.);
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali);
- le aree con presenza di attività artigianali¹;
- le aree con presenza di piccole attività industriali²;

¹ Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale

² Idem come alla nota 1

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione;
- la zona produttiva posta a nord del territorio comunale.

Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di Costa Masnaga classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis del presente regolamento:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Limite di immissione diurno: | 70 dB(A) |
| - Limite di immissione notturno: | 65 dB(A) |
| - Limite di emissione diurno | 65 dB(A) |
| - Limite di emissione notturno | 60 dB(A) |

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

In particolare vi ricadono:

- la zona produttiva posta a nord-est del territorio comunale ;
- la zona produttiva posta a sud-est del territorio comunale;
- la zona produttiva posta ad ovest del territorio comunale (ditte Remsa; Elisider);
- la cava di Baggero-Brenno.

Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale di Costa Masnaga classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Limite di immissione diurno: | 70 dB(A) |
| - Limite di immissione notturno: | 70 dB(A) |
| - Limite di emissione diurno | 65 dB(A) |
| - Limite di emissione notturno | 65 dB(A) |

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

3. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente industriali interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. Nessuna area in Classe VI è presente all'interno del territorio comunale di Costa Masnaga.

Art. 17 – Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza

1. Successivamente ad una individuazione delle infrastrutture stradali secondo la classificazione ripresa dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada), viene definita una "fascia di pertinenza acustica" che, a partire dal confine stradale, potrà avere caratteristiche differenti a

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

seconda del tipo di infrastruttura e del fatto che questa sia esistente o di nuova realizzazione, sulla base della tabella n. 4 di cui all'art. 9.

2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

4. Con riferimento al territorio comunale di Costa Masnaga, vengono classificate sulla base della tabella 4 precedente le seguenti infrastrutture viarie:

- strade di tipo B (extraurbana principale), per le quali vi è una fascia di pertinenza acustica dell'ampiezza di m 100 (fascia A) + m 150 (fascia B) a partire dal confine stradale:
S.S. 36 "del Lago di Como e dello Spluga", intero tratto;
- Strade di tipo E/F (urbana di quartiere / locale): tutte le altre strade.

6. Per tutte le infrastrutture stradali, limitatamente all'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto, valgono i limiti particolari previsti dal DPR n° 142 del 20/03/04 per il traffico veicolare riportati nella tabella 4 precedente.

7. Qualora i valori limite imposti, sia all'interno delle "fasce di pertinenza" sia dalla tabella C allegata al DPCM 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili o, si valuti, per ragioni economiche od ambientali, di intervenire direttamente sui ricettori, dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, che andranno invece verificati all'interno degli edifici:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Art. 18 – Classificazione delle ferrovie e delle relative fasce di pertinenza

1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato della linea ferroviaria vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459, le seguenti fasce di pertinenza ampie 250 metri e così suddivise:

- Fascia A: ampiezza 100 m dalla mezzeria del binario;
- Fascia B: ampiezza 150 m dal limite esterno della fascia A.

2. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 2 si applicano i limiti di cui all'articolo 10 esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei convogli ferroviari. All'interno delle fasce di pertinenza non si applica il limite differenziale.

3. Le immissioni sonore derivanti da sorgenti sonore diverse da quelle connesse con la linea ferroviaria all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

Art. 19 - Redazione del piano di risanamento acustico

1. Il Comune di Costa Masnaga provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge.

2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A); in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale ed è relativo solamente a quelle zone ove si verifica l'accostamento per più di 5 decibel.

3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento, e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

Art. 20 - Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 19 comma 3, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

Art. 21 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione entro trenta mesi a far data dall'emissione della DGR 9776/2003.
2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia ed alla regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della LR 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza. Il parere di questo Ente tuttavia non è obbligatorio né vincolante.
3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.
4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di C.C.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 22 - Norme generali

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali con un numero di addetti superiore a 3 nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore eccedenti i limiti di cui agli articoli 7 e 7 bis.

2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi devono valutare le proprie emissioni acustica e se necessario adeguarle predisponendo un piano di risanamento acustico secondo quanto espresso dall'art. 15 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Possono inoltre avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

Art. 23 - Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III del presente regolamento, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 2 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione del presente regolamento, vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso i cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI.

3. Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia e del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività produttiva.

Art. 24 - Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di zona di cui agli articoli 8 e 8 bis del presente regolamento.

2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale. Esso viene indirizzato al Comune, che per la relativa approvazione, qualora lo ritenga necessario, si avvarrà, a titolo di consulenza tecnica, dell'ARPA competente per il territorio o di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

Art. 25 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento

1. Le modalità di presentazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla DGR 16 novembre 2001, n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati:

- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica prevista dal P.R.G.;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la fase del ciclo tecnologico o il macchinario che determina il superamento dei limiti massimi di cui agli articoli 8 e 8 bis o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;

2. La relazione tecnica dovrà essere corredata da allegati grafici specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

Art. 26 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n° 13, a far tempo dalla data di presentazione del piano di risanamento acustico, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in trenta mesi.

2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 27 - Valutazione di impatto acustico e di clima acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo di natura edilizia , per la costruzione di edifici da adibire a:

- nuovi impianti industriali e/o artigianali;
- impianti sportivi;
- impianti ricreativi (discoteche e similari);
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- circoli privati e pubblici esercizi;

deve essere allegata un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968 n° 15.

2. La valutazione di impatto costituisce inoltre parte integrante delle istanze o segnalazioni per l'ottenimento di titolo abilitativo all'esercizio di attività produttiva, commerciale o di somministrazione alimenti e bevande, anche nei casi di sub-ingresso in proprietà o in gestione.

Ogni modifica dell'esercizio delle attività che possa alterare il clima acustico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifica di macchinari, impianti tecnologici, introduzione diffusione musicale) è soggetta a presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico aggiornata.

3. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate di seguito (Allegato B al DPR 19/10/2011, n. 227) , fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 4.

Elenco delle attività:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

10. Stabilimenti balneari.
 11. Agenzie di viaggio.
 12. Sale da gioco.
 13. Attività di supporto alle imprese.
 14. Call center.
 15. Attività di intermediazione monetaria.
 16. Attività di intermediazione finanziaria.
 17. Attività di intermediazione Immobiliare.
 18. Attività di intermediazione Assicurativa.
 19. Attività di informatica – software.
 20. Attività di informatica – house.
 21. Attività di informatica – internet point.
 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
 23. Istituti di bellezza.
 24. Estetica.
 25. Centro massaggi e solarium.
 26. Piercing e tatuaggi.
 27. Laboratori veterinari.
 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
 31. Lavanderie e stirerie.
 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 42. Liuteria.
 43. Laboratori di restauro artistico.
 44. Riparazione di beni di consumo.
 45. Ottici.
 46. Fotografi.
 47. Grafici.
4. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 3 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
5. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

6. Sono tenuti a predisporre idonea documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- Aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
- strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 285/92,
- impianti sportivi e ricreativi,
- ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia

7. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuata anche per valutare il clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di:

- a) scuole e asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95)

8. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e indicare:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici da mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

9. Le valutazioni di impatto acustico depositate unitamente alla domanda di permesso di costruire nulla osta inizio attività o altro e vengono inviate all'ARPA competente per il territorio per il parere di competenza.

10. Il parere negativo dell'ARPA comporta il diniego del permesso di costruire, licenza od autorizzazione all'attività o altro .

11. Per le procedure inerenti gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia, la cosiddetta relazione "acustica" può essere sostituita da un'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Art. 28 – Abitabilità degli edifici

1. sulla base di quanto indicato dal DPCM 5 dicembre 1997, il rilascio del certificato o la dichiarazione di abitabilità degli edifici adibiti a:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni e assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- edifici adibiti ad attività scolastiche di tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili,

è subordinato al rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. il quale, in attuazione dell'art. 3, c.1, lettera e) della L. 447/95, stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, ai fini di ridurre l'esposizione al rumore.

2. I requisiti acustici passivi di cui sopra dovranno contenere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10 agosto 2001, n. 13 una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale che attesti con modiltà previsionali il rispetto dei valori limite delle grandezze che rappresentano i requisiti acustici passivi all'atto della presentazione della documentazione per il rilascio del titolo abilitativi edilizio per la realizzazione o la ristrutturazione degli edifici di cui al precedente comma 1.

Sono fatti salvi gli edifici esistenti privi di agibilità alla data di adozione del presente regolamento per i quali non dovrà essere presentata la documentazione di cui sopra.

2. Gli Uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite attestanti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 29 - Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

2. Ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati compatti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Giugno 1993 n° 37724.

3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.

4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 30 - Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 7 del presente regolamento.

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art. 31 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune di Costa Masnaga, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. In particolare sono vietate le seguenti operazioni e comportamenti:

- Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
- Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
- Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo (sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie)
- Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili
- Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato
- Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolargli adeguatamente
- Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari

3. Il Comune può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'Art. 7. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

5. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite assoluti di immissione previsti per la zona, e dei limiti stabiliti dal D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142, per le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture, il rumore prodotto dal traffico veicolare stradale è verificato in prossimità della facciata e con il microfono posto ad un'altezza pari a quella del primo piano degli edifici prospicienti la sede stradale. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengono effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata e con il microfono posto a 4 m di altezza dal piano campagna.

6. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 del presente regolamento, e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del Servizio dal Dipartimento ARPA territorialmente competente o da un tecnico competente in acustica ambientale specificamente incaricato dal Comune.

7. Il Comune riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della L.R. 13/2001 per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

Art. 32 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nel presente regolamento.

2. Ai sensi degli articoli del successivo capo VIII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli **7 e 8** del presente regolamento.

3. Le apparecchiature situate in ambiente esterno asservite a impianti produttivi o ,macchinari e/o a impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

4. Il Responsabile del Servizio può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 33 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche rumorose e ricreative quali:

- utilizzo di aspirapolvere;
- battitura tappeti;
- funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici, etc.);
- feste;
- esercitazioni con strumenti musicali;
- utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI etc..

effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, devono essere effettuate nel rispetto degli orari fissati dal regolamento di igiene e sanità vigente.

3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito nel rispetto degli orari fissati dal regolamento di igiene e sanità vigente.

Tali operazioni non sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio ai sensi del presente regolamento.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.

Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

Art. 34 - Luoghi di intrattenimento danzante dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale

1. I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 e 8 del presente regolamento o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 37.

2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n° 215, e a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/99.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 35 - Campane

1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di manifestazioni religiose.

2. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento le immissioni ed emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.

CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 36- Definizione di attività temporanea

1. Si definisce "temporanea" qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Art. 37- Attività soggette

1. È sottoposto a preventiva autorizzazione, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento, lo svolgimento delle seguenti attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico:

- manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto;
- luna park e circhi;
- manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto;
- concerti all'aperto;
- annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
- utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno;
- spettacoli pirotecnicici.

2. Fatte salve le normali procedure di istanza o segnalazione previste per i singoli procedimenti dalle normative di settore, la richiesta di autorizzazione alle emissioni sonore in deroga ai limiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento è presentata in carta semplice al Comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Servizio e corredata da una relazione illustrativa contenente:

- i contenuti e le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- la caratterizzazione urbanistica della zona circostante l'area dove si svolge l'attività e l'individuazione dei recettori sensibili (abitazioni) potenzialmente più esposti alle immissioni rumorose della stessa.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, occorre quantificare l'eventuale incremento di traffico veicolare indotto dall'attività.

Si ritiene inoltre opportuno che la richiesta di deroga all'autorità competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attività temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee come descritte precedentemente, il Comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore sopra ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiore ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

4. Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Art. 38 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

2. In attesa dell'emanaione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, fino ad un limite massimo di immissione di 70 dB(A), è consentita nei seguenti periodi:

- dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00;
- sabato pomeriggio e domenica esclusi.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

4. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, fino ad un limite massimo di immissione di 70 dB(A), è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

5. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati ai commi precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.

6. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3 e con le modalità di cui all'art.8 della L.R. n.13/01. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento fino ad un limite massimo derogabile di 85 dB(A);

7. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte alla comunicazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

8. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolinità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti nelle presenti N.T.A.

Art. 39 - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

3. Le manifestazioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 del presente articolo lettera a della Legge 447/95 individuate nella Zonizzazione Acustica qualora adottata dal Comune.
Le attività di cui al comma 1 del presente articolo non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate al comma 1 del presente articolo è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 6.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

5. Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che considerano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 6 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

6. I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

7. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori dal D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n.215 e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (95 dBA LAcq).

8. Lo svolgimento nel territorio comunale di attività ricomprese nel comma 1 del presente articolo deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 6 e necessita di comunicazione da inviare 20 gg. prima dell'inizio della manifestazione a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Servizio e corredata da una relazione illustrativa contenente:

- i contenuti e le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo.

9. Per tutte le attività non ricomprese in tabella 6 o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 1. Il Comune, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, e valutate le eventuali richieste in deroga ai limiti di legge anche in relazione al contesto urbano in cui è inserita l'attività per la quale si richiede la deroga ed eventuali ripetute segnalazioni di disturbo acustico, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Tabella 6: Limiti ed orari per le attività temporanee rumorose

I Tipo di attività	II Limite orari di esercizio	III (*) Limite massimo In facciata [dB(A)]	IV Limite differenziale
1. Concerti importanti svolti all'aperto	Dalle 15.00 alle 24.00	70	Non si applica
2. Concerti importanti al chiuso in strutture non dedicate agli spettacoli	Dalle 15:00 alle 24:00	70	Non si applica
3. Concerti all'aperto o al chiuso	Dalle 15:00 alle 23:30	65	Estensione del differenziale diurno sino alle 23:30
4. Piano bar all'aperto connesso con esercizio pubblico	23:30	65	Estensione del differenziale diurno sino alle 23:30
5. Manifestazioni politiche, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata (> 10 gg.)	Dalle 09:00 alle 13:00 Dalle 15:00 alle 24:00	65	Estensione del differenziale diurno sino alle 24:00
6. Manifestazioni politiche, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata (< 10 gg.)	Dalle 09:00 alle 13:00 Dalle 15:00 alle 24:00	65	Non si applica

(*) I valori riportati nella precedente Tabella 6 vanno intesi come limiti massimi di immissione da imporsi sul livello continuo equivalente valutato per tutta la durata dell'attività, rilevabile in prossimità dei ricettori più sensibili.

Tali limiti si intendono valutati in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività.

Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, secondo quanto riportato nel successivo Allegato B.

10. Agli eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l'immagine della Lombardia si applica un regime di deroga ai limiti di rumore cui si conformano le autorizzazioni comunali relative a tali eventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento dello specifico evento. Le autorizzazioni comunali relativamente a tali eventi si conformano ai seguenti criteri:

- fatto comunque salve le esigenze di tutela della salute della popolazione esposta al rumore, le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti nell'autorizzazione non devono pregiudicare lo svolgimento dell'evento e la sua compiuta espressione nelle dimensioni artistica, culturale e sociale;
- il provvedimento di autorizzazione motiva le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti, esplicitando nel dettaglio le comprovate esigenze di tutela della salute che impongono tali limitazioni e limiti con riferimento ai valori guida fissati dagli organismi scientifici internazionali (L.R. Lombardia 21 febbraio 2011, n. 3).

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO IX - SANZIONI

Art. 40 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti (art. 9, Legge 26 ottobre 1995, n. 447), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale (art. 10, comma 1, Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

Art. 41 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10, comma 2, Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

2. Il comma uno non si applica ai casi di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

Art. 42 - Schiamazzi e rumori molesti

1. Chiunque provoca rumori molesti di cui all'articolo 33.2 in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Locale.

Art. 43 - Esercizio di attività temporanee senza autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 39 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103,00 a € 516,00 con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 9, del presente regolamento.

Art. 44 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

1. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 34 del presente regolamento, in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n°

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

215, sono puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5.164,00 (art. 10, Legge 26 ottobre 1995, n. 447) e con la sospensione della licenza di esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del decreto anzidetto.

Art. 45 – Piani di risanamento acustico delle imprese

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 24, comma 2 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 258,00 a € 516,00 (art. 16, Legge Regionale Lombardia 10 agosto 2001, n. 13).

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Procedimenti e attività in corso

1. Le attività temporanee di cui all'articolo 37 del presente regolamento che, alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'ARPA competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.

2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione dando adeguata informazione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO A: DEFINIZIONI

a) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

b) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

c) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

d) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

e) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

f) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

g) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

h) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

i) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

j) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

k) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),t} = 10 \log \left[1/T \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(A),t}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

m) Livello differenziale di rumore

Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

n) Livello di rumore ambientale - La

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti).

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

o) Livello di rumore residuo - *L_r*

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

p) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

q) Tempo di riferimento - *T_r*

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

r) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

s) Tempo di osservazione - *T_o*

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

t) Tempo di misura - *T_m*

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

u) Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

a) *Strumentazione di misura*

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998

b) *Generalità per l'esecuzione delle misure*

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi della rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono alla descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonore, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{\text{eq},Tr}$):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_o)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore $L_{\text{eq},Tr}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{\text{eq},Tr}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_o)_i$. Il valore di $L_{\text{eq},Tr}$ è dato dalla relazione:

$$L_{\text{eq},Tr} = 10 \log [1/T_R \sum_{i=1}^n (T_o)_i \times 10^{0,1 L_{\text{eq}}(T_o)_i}]$$

La metodologia di misura rileva valori di $L_{\text{eq},Tr}$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A).

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 metri dal microfono stesso.

c) Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggiore livello di pressione acustica.

d) Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o da comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricevitore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misure e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994

e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{Almax} e L_{Asmax} per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato impulsivo quando sono verificate le seguenti condizioni:

- l'evento è ripetitivo
- la differenza tra L_{Almax} e L_{Asmax} è superiore a 6dB(A)
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{Afmax} è inferiore a 1s

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{af} effettuata durante il tempo di misura L_m .

$L_{eq,Tr}$ viene incrementato di un fattore $K_I = 3$ dB(A)

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di banda d'ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi caratteristiche stazionarie nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB(A). Si applica il fattore correttivo $KT = 3 \text{ dB(A)}$ soltanto se la CT tocca un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta da dalle altre componenti dello spettro. La norma di riferimento è la ISO 266:1987

h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione $KB = 3 \text{ dB(A)}$, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

i) Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- data luogo ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura come definiti nell'allegato A;
- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura;
- i livelli di rumore rilevati;
- classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

APPENDICE 1 - MODULISTICA

COMUNE DI COSTA MASNAGA
Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Costa Masnaga (CO)

All.to 1 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Da allegare alle domande di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici

Carta legale
Marca da bollo

Al Responsabile del Servizio

Il sottoscritto _____ in qualità di (legale rappresentante / presidente / titolare) _____
della (associazione, ente, altro) _____,
sede legale _____ - _____ (via, civico, Comune, CAP, telefono)

C H I E D E

Ai sensi del regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico della Comune di Costa Masnaga, l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di (concerto, luna park, manifestazione, ecc) in Costa Masnaga, via _____ n. civico _____ dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____, nella fascia oraria dalle _____ alle _____ nella zona _____ della Zonizzazione acustica del territorio comunale

IN DEROGA

Agli orari ed ai limiti indicati nel regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del regolamento Comunale per la Tutela dell'Inquinamento Acustico ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

Allega la seguente documentazione:

- Planimetria della zona interessata dalla manifestazione compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone e comunità (estratto P.R.G.);
- Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti sonore e i confini;
- Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data _____

Firma _____

COMUNE DI COSTA MASNAGA
Piazza Console T. Manlio, 6/8 – 22066 Costa Masnaga (CO)

**All.to 2 SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.**

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal sig. _____, in qualità di _____, ai sensi del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico della Comune di Costa Masnaga, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di _____ in deroga ai limiti previsti dal citato Regolamento;

Visto il parere ARPA Prot. _____ del _____

AUTORIZZA

Ai sensi del regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico della Comune di Costa Masnaga, l'attività temporanea di _____ in Costa Masnaga, via _____ n. civico _____, in deroga ai limiti stabiliti dal citato regolamento.

L'attivazione di sorgenti sonore è consentita nei giorni dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____, nella fascia oraria dalle _____ alle _____, in deroga al limite di ___ dB(A) Leq (A).

(eventuali specifiche prescrizioni):

-
-

Data _____

Firma _____